

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PISTOIA

COLLEGIO PROVINCIALE DI CONCILIAZIONE DI PISTOIA
REP. N. 587 / 2007


PROCESSO VERBALE DI CONCILIAZIONE

Addi 9 / 2007 presso la D.P.L. , dinanzi al Collegio Provinciale istituito con decreto n. 165/07... dal Direttore dell'U.P.L.M.O. di Pistoia e così composto:

Dr.ssa ANNA ZEI	Presidente
Dott. FIACCONI SAVERIO	Rappresentante dei datori di lavoro
Rag. LUANA DEL BINO	Rappresentante dei lavoratori

Sono comparsi i seguenti sigg.ri:

- Comune di Pistoia, in persona del Sindaco *pro tempore* Dott. Renzo Berti, il quale ha delegato ai fini della sottoscrizione del presente verbale il Sig. Edo Bertocci, giusta delega 07.09.2007, prot. n. 49948/07, con sede in Pistoia, Piazza Duomo, società datrice di lavoro;
- Sig.ra S. F. , nata a il ed ivi residente, Via , n. , (cod. fisc.), assistita dalla Consigliera di Parità della Provincia di Pistoia, Avvocata Marica Bruni, per la discussione della controversia di lavoro promossa dalla ricorrente nei confronti dell'Ente convenuto ed avente per oggetto quanto contenuto nella richiesta di convocazione del Collegio di Conciliazione di Pistoia ricevuta sia dal Comune che dalla DPL di Pistoia



12.03.2007, e precisamente: "... 1) accertare che il mancato godimento dei riposi giornalieri nel periodo del primo anno di ingresso del bambino nella famiglia adottiva, in difetto di esplicita rinuncia della lavoratrice al godimento, costituisce discriminazione di genere e, conseguentemente, dichiarare che la condotta tenuta dal Comune di Pistoia nei confronti della dipendente F S è discriminatoria e viola i principi di parità e pari opportunità; 2) accertare il diritto della lavoratrice a vedersi retribuire i riposi non goduti per un totale di ore 250 e per un importo di euro 2.637,50; 3) accertare il diritto della lavoratrice al risarcimento del danno per l'illegittima condotta del Comune di Pistoia nei suoi confronti, oltre accessori di legge..."

PREMESSO CHE

1. La lavoratrice è dipendente di ruolo del Comune di Pistoia dal 7 gennaio 1997; svolge mansioni di insegnante, categoria C, posizione economica C5, CCNL Enti Locali.
2. La sig.ra F , nella richiesta di convocazione del Collegio, indicava di aver adottato una bambina di nazionalità ucraina, Y. G., che aveva fatto ingresso in Italia in data 10.06.2004, e di aver usufruito dell'astensione obbligatoria per maternità; di essere quindi rientrata al lavoro il 20.09.2004.
3. La lavoratrice esprimeva tuttavia di non essere stata messa in condizione dal Comune di Pistoia di godere dei riposi giornalieri ex artt. 39 e 45 del D.lgs. n. 151/2001, pur avendo chiesto all'Ente di voler godere di tutti i benefici previsti dalla normativa vigente in ragione della maternità.
4. La sig.ra F dichiarava di aver usufruito dei riposi unicamente nell'arco temporale dal 27.04.2005 al 10.06.2005; nell'istanza di convocazione del Collegio di Conciliazione ella ribadiva che avrebbe avuto necessità anche del periodo ricompreso



20.09.2004 al 26.04.2005 al fine, fra l'altro, di curare la bambina adottata dalle patologie di cui all'epoca era sofferente.

5. Il Comune di Pistoia ha sempre confutato ogni addebito, affermando di non aver concesso la fruizione dei permessi giornalieri per il periodo antecedente al 27.04.2005 in quanto la lavoratrice non si era adoperata a richiederli.
6. La posizione del Comune non mutava nonostante la corrispondenza intercorsa con la Consigliera di Parità, in cui si faceva cura di rilevare all'Ente che il riposo giornaliero previsto dall'art. 39 del D.lgs. n. 151/2001 è un diritto della lavoratrice cui corrisponde il dovere datoriale di farlo usufruire in difetto di una rinuncia espressa della medesima. Indicava inoltre che: *"l'art. 39, in particolare, sancisce l'obbligo del datore di lavoro di concedere alla madre lavoratrice due permessi giornalieri durante il primo anno di vita del bambino e, al comma 2, è precisato che <<I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro >>. L'art. 45 estende la disciplina citata al caso di adozione e affidamento e la Corte Costituzionale, con sentenza del 26 marzo - 1 aprile 2003, n. 104, ne ha ampliata la lettura interpretativa, dichiarando costituzionalmente illegittimo l'art. 45 << nella parte in cui prevede che i riposi di cui agli artt. 39, 40 e 41 si applichino, anche in caso di adozione e affidamento, " entro il primo anno di vita del bambino " anziché " entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia >>. L'art. 37 Cost. si pone lo scopo di tutelare non solo la salute fisica della donna e del bambino, ma tutto il*



periodo temporale che dalla maternità arriva a coprire il primo anno di vita del bambino e/o il primo anno di ingresso del minore nella famiglia. Tutela che trova ragione di essere non solo perché deve essere data soddisfazione ai bisogni più propriamente biologici del bambino, ma anche potenziata la possibilità di uno sviluppo armonico della personalità del minore. Nel contempo il principio posto dall'art. 37 Cost. - collegato al principio di eguaglianza - impone alla legge di impedire che possano, dalla maternità e dagli impegni connessi alla cura del bambino, derivare conseguenze negative e discriminatorie. Il rafforzamento della tutela da parte del legislatore è anche uno strumento necessario per evitare che la maternità si traduca in concreto in un impedimento alla realizzazione dell'effettiva parità di diritti della donna lavoratrice. Leggendo, quindi, l'art. 37 Cost in connessione con l'art. 3 comma 2 Cost., si impongono al legislatore l'obbligo, poi adempiuto, di accordare alla donna le misure speciali e più energiche di protezione necessarie a rimuovere le gravi discriminazioni che di fatto la colpiscono in relazione ai compiti connessi con la maternità e la cura dei figli e della famiglia, dal cui assolvimento, peraltro, trae vantaggio l'intera collettività".

7. La Consigliera di Parità rilevava al Comune di Pistoia anche che: "ai sensi dell'art.40 del Codice delle pari opportunità, D. Lgs. 198/2006, è onere del Comune di Pistoia provare l'insussistenza della discriminazione di genere nei confronti della propria dipendente, poiché la lavoratrice ha provato e/o potrà ulteriormente provare, ove ancora necessario: 1) che aveva interesse a godere dei riposi per accudire alla bambina; 2) che il godimento del diritto al riposo non avrebbe pregiudicato in niente la sua posizione lavorativa né in termini economici né in termini giuridici; 3) che il godimento dei riposi avrebbe offerto solo vantaggi senza sacrifici alla dipendente".



irragionevole ed insostenibile né credibile pensare che la dipendente li avrebbe rifiutati ove effettivamente offerti”.

* * *

Tanto premesso, dopo ampia discussione, il Collegio di Conciliazione ha formulato una proposta all'unanimità di conciliazione, alla quale le parti hanno aderito.

1. Il Comune di Pistoia, pur ritenendo di aver tenuto una condotta coerente con la prassi in uso, valuta l'importanza di promuovere una nuova politica che si ponga nell'ottica di valorizzare la promozione di un'interpretazione evolutiva della normativa vigente che potenzi la tutela della maternità, conformandosi all'indirizzo comunitario, nonché alla direttiva 2007 dei Ministri Nicolais/Pollastrini sulle "Misure per attuare pari opportunità tra uomini e donne nelle Amministrazioni Pubbliche".
2. Il Comune di Pistoia, nell'ottica di impegnarsi direttamente ed attivamente nella promozione di azioni positive che rafforzino la conoscenza delle tutele apprestate dall'ordinamento sul tema della maternità, ritiene giusto, anche per la fattispecie, determinata da un'informazione che evidentemente non era stata adeguata sui diritti che i/le dipendenti potevano e possono vantare in relazione a tutte quelle situazioni collegate alla maternità, ri-offrire alla sig.ra F. S. la possibilità di usufruire dei riposi non goduti, e pari a complessive 250 ore, da detrarre dal Monte Ore anno scolastico 2007/2008, in questi termini: a) n. 90 ore imputabili alla documentazione del lavoro educativo; b) n. 160




fuw

entro il 31 dicembre 2008, a titolo di conteggio ore allattamento non goduto dalla dipendente.

3. La sig.ra F. S. accetta la proposta offertale ed il titolo per cui essa è stata offerta e rinuncia ad ogni ulteriore domanda avanzata al Collegio Provinciale di Conciliazione di Pistoia nei confronti del Comune di Pistoia.
4. Le Parti si danno reciprocamente atto di aver definito con la sottoscrizione del presente verbale la controversia insorta, si dichiarano soddisfatte e tacitate di ogni avere e/o pretesa in ordine alla presente questione, rilasciandosi reciprocamente per questo ampia e liberatoria quietanza.
5. Letto, confermato e sottoscritto anche agli effetti di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art.2113 c.c..

IL DATORE DEL LAVORO



IL LAVORATORE



LA CONSIGLIERA DI PARTITA'

Avvocata Marica Bruni

